



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 24 del 17/03/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Saldigloria Marianna del Foro di Catania per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinnanzi al Tribunale Civile di Enna Sezione Lavoro presentato dalla Dr.ssa Siciliano Michela, sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n. 467/11.-

OL'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di marzo alle ore 14.00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

.....

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Filippa La Loggia

.....

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. SALDI PLONIA KARLA, del Foro di CATANZARO, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Enna – Sez. Lavoro presentato dalla Dott.ssa Siciliano Michela, sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n. 467/11.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Enna - Sez.Lavoro, notificato in data 21/01/2015 ed acquisito al Protocollo del Comune al n. 769, con cui la Dott.ssa Michela Siciliano, nata a Barrafranca il 14/02/1952, ove risiede in Viale Signore Ritrovato, rappresentata e difesa dall' Avvocato Giuseppe Massimo Cannella del foro di Milano e dall'Avvocato Paolo Gagliano del foro di Agrigento, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata a Enna, Via Grimaldi, 8 presso lo Studio Legale dell'Avv. Gianpiero Cortese per mandato in calce al ricorso, cita il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

- Sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n.467/11 emessa dal Tribunale di Enna nella causa n.854/05 RGL, passata in giudicato, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Barrafranca, con sede in Barrafranca Piazza Regina Margherita, a pagare in favore della ricorrente Siciliano Michela, la somma lorda di euro 70,261,17 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dal 28/2/02/2014 e fino al soddisfo;
- Dichiarare tenuto e condannare inoltre il Comune di Barrafranca al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti in corrispondenza al riconoscimento giudiziale dell'inquadramento nella VIII qualifica dal 1° luglio 1998 e nella posizione D3 dal 4 maggio 1999 e, in subordine, per il caso e per il periodo in cui la regolarizzazione risulti preclusa per intervenuta prescrizione dell'obbligo contributivo, dichiarare tenuto e condannare sin d'ora lo stesso Comune a risarcire il connesso danno pensionistico nella corrispondente misura, come potrà risultare in corso di causa od in successivo apposito giudizio;
- Dichiarare tenuto e condannare inoltre il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno esistenziale subito dalla Sig.ra Siciliano a causa della condotta inadempiente ed irrispettosa posta in essere dal Comune resistente, quantificabile in misura non inferiore a 20.000,00 o in quello maggiore o minore che, anche a seguito dell'espletanda C.T.U. medico legale, verrà ritenuto di giustizia
- far salve le somme determinate, riconosciute ad altro titolo dalla intervenuta sentenza n.467/11 dell'adito Tribunale.

Ritenuto necessario tutelare gli interessi del Comune, anche al fine di non arrecare ulteriori danni gravi e certi all'Ente, procedendo all'affidamento di un incarico legale per opporsi al ricorso dinanzi al Tribunale di Enna – Sez.Lavoro Lavoro;

Preso atto che il Tribunale Civile di Enna in funzione di Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti il **06/05/2015**, con invito a costituirsi nelle forme e termini di rito;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire un incarico per la difesa dell'Ente avverso il ricorso, dinanzi al Tribunale di Enna - Sez. Lavoro del Lavoro, sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n. 476/2011, promosso dalla Dott.ssa Michela Siciliano, la cui udienza è stata fissata per il **06/05/2015**;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 3.500,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa

professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA);

3. di impegnare la somma di € 1.000,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 ;
4. dare atto che la rimanente somma di € 2.500,00 sarà prevista ed impegnata nel redigendo bilancio di previsione;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.
8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti conseguenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

Barrafranca, li 17/03/2015

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO




PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

ferul

Barrafranca, li 17-3-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO




UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 17/3/2015

11/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ **Incarico legale all'Avv. S. ALDIPICCOLA PATRIARCA**, del Foro di **CATANICA** per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Enna – Sez. Lavoro presentato dalla Dott.ssa Siciliano Michela, sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n. 467/11” nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

3. All'esito del predetto giudizio, conclusosi nella contumacia del Comune convenuto, il Tribunale di Enna, disattese altre questioni svolte da parte attrice nello stesso ricorso introduttivo, ha accolto appieno le riferite domande, disponendo, con sentenza n. 467/11 in data 26 ottobre 2011 (doc. 1):

- *"accerta e dichiara che Siciliano Michela ha diritto a venire inquadrata nella qualifica VIII dal 1.7.1998 e nella qualifica D3 dal 4.5.1999 e per l'effetto condanna il Comune di Barrafranca in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla stessa le relative differenze retributive a decorrere dal 22.11.1998 oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;*

- *"condanna il Comune di Barrafranca, in persona del l.r.p.t. a pagare in favore di Siciliano Michela, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 214,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4.2.2002 in poi";*

- *"compensa per metà le spese del giudizio e, per l'effetto, condanna il Comune di Barrafranca, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.613,25.. oltre Iva e cpa".*

4. L'indicata sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione.

5. Il Comune di Barrafranca ha peraltro disatteso la doverosità dell'ottemperanza al giudicato e non ha provveduto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica né alla corresponsione delle differenze retributive.

6. A fronte della intimazione del pagamento delle stesse nella misura di € 70.603,43 determinata dal consulente del lavoro Masucci Rag. Romina (vedi lett. racc. a.r. 20 maggio 2014, doc.2), il Comune ha ammesso il debito in una minore somma (v. lett. 23 giugno 2014, doc.3), ma concretamente non ha corrisposto

alcunché, così come non ha provveduto neppure per la rifusione delle spese, liquidate dal Tribunale .

7. Come risulta dalla relazione tecnica a firma dell'indicato consulente del lavoro, che si produce (doc. 4), le differenze retributive spettanti all'esponente, calcolate sulla base delle statuizioni contenute nella citata sentenza e secondo i criteri stabiliti dai CCNL enti locali, ammontano ad € 70.261,17 al lordo delle imposte, che divengono € 70.603,43 ove si consideri anche il risarcimento di € 214,96 pari ad € 342,26 rivalutati, riconosciuto nella sentenza del Tribunale; a parte sono dovute le spese legali, come liquidate.

8. Rinviando, per maggiori dettagli, alla relazione tecnica, si indica qui di seguito il procedimento di calcolo.

Le differenze retributive sono determinate dal 22 novembre 1998 (decorrenza del nuovo trattamento) in poi, con i criteri dettati, per le mansioni superiori, dall'art.8, comma 5, CCNL del 14.09.2000 del personale degli enti locali, calcolando la differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale del profilo cui sono correlate le mansioni affidate, senza tener conto della eventuale progressione economica già conseguita all'interno della qualifica di origine.

I trattamenti previsti dai contratti collettivi di settore sono i seguenti:

Qualifica VII/ Livello D1

Periodo	Retribuzione (£)	Ind. int. spec.
Nov. 1998 - marzo 1999	£. 1.559.917	1.041.718
Apr. 1999 - giugno 1999	£. 1.559.917	1.041.718
Lug. 1999 - giugno 2000	£. 1.604.917	1.041.718
Luglio 2000 - dic. 2000	£. 1.648.917	1.041.718
Genn. 2001 - dic. 2001	£. 1.720.917	1.041.718
Genn. 2002 - dic. 2002	€ 928,58	538,01
Genn. 2003 - dic.2003	€ 1.510,98	conglobata
Genn. 2004 - genn. 2005	€ 1.546,61	"
Febbr. 2005 - dic.2005	€ 1.592,51	"
Genn. 2006 - genn.2007	€ 1.613,31	"
Feb. 2007 - marzo 2008	€ 1.699,89	"

Apr. 2008 - giugno 2008	€ 1.708,56	“
Luglio 2008 - dic.2008	€ 1.714,34	“
Genn. 2009 - dic. 2013	€ 1.763,89	“
<u>Qualifica VIII/ Livello D3</u>		

Periodo	Retribuzione	Ind. int. Spec.
Nov. 1998 - marzo 1999	£. 1.992.917	1.070.567
Apr. 1999 - giugno 1999	£. 1.992.917	1.070.567
Lug. 1999 - giugno 2000	£. 2.037.917	1.070.567
Luglio 2000 - dic. 2000	£. 2.081.917	1.070.567
Genn. 2001 - dic. 2001	£. 2.153.917	1.070.567
Genn. 2002 - dic. 2002	€ 1.158,45	552,90
Genn. 2003 - dic.2003	€ 1.747,62	conglobata
Genn. 2004 - genn. 2005	€ 1.787,51	“
Febbr. 2005 - dic.2005	€ 1.838,90	“
Genn. 2006 - genn.2007	€ 1.862,44	“
Feb. 2007 - marzo 2008	€ 1.957,68	“
Apr. 2008 - giugno 2008	€ 1.967,66	“
Luglio 2008 - dic.2008	€ 1.974,32	“
Genn. 2009 - dic. 2013	€ 2.028,18	“

Dal gennaio 2003, per contratto nazionale, compete alla ricorrente un assegno mensile “*ad personam*” non riassorbibile di € 14,90 pari alla differenza tra l’IIS in godimento (£.12.846.799 = euro 6.634,00) e quella conglobata (€ 6.456,03).

Compete altresì alla ricorrente anche l’“*indennità di comparto*” istituita nel CCNL 22-1-204 e non corrisposta: essa compete nella misura contrattuale (€ 4,95 nel 2002, € 12,90 nel 2003 ed € 51,90 dal gennaio 2004 in poi).

Spetta alla ricorrente l’adeguamento alla retribuzione tabellare del “*compenso per lavoro straordinario*”, prestato in occasioni delle consultazioni elettorali.

Compete altresì, da aprile 2010, l’adeguamento dell’“*indennità di vacanza contrattuale*” (Protocollo 23-7-1993) ed il “*fondo efficienza servizi*”, che sono parametrati allo stipendio mensile tabellare.

Tali elementi conducono alle seguenti differenze sulle retribuzioni mensili e sul Fondo di efficienza qui appresso riportate nel valore nominale e nell’importo rivalutato sino al 28 febbraio 2014:

Anno	differenze mensili	rivalutate	diff. Fondo eff.	rivalutate
1998	329,96	598,10	44,83	80,44
1999	<u>3.100,83</u>	5.426,89	17,87	30,09

2000	3.100,83	5.186,44	24,23	39,13
2001	3.100,83	4.961,85	19,66	30,77
2002	3.241,30	4.957,22	18,65	28,05
2003	3.424,82	5.029,61	36,62	53,45
2004	3.377,30	4.800,61	15,16	21,38
2005	3.431,65	4.689,17		
2006	3.465,67	4.576,08	23,93	31,14
2007	3.569,96	4.492,83	29,06	36,02
2008	3.598,00	4.354,54	14,78	17,71
2009	3.664,66	4.265,00	14,57	16,68
2010	3.646,21	4.116,84	11,51	12,62
2011	3.690,64	3.985,55	24,88	25,96
2012	3.681,67	3.798,40	27,42	27,43
2013	3.655,21	3.657,35		
2014 (gen-marzo)	913,80	913,80		

Risulta così l'importo retributivo rivalutato complessivo lordo di € **70.261,17** (calcolato ad aprile 2014, oltre successivi da calcolare) di cui si chiede il riconoscimento giudiziale sulla base dell'“*an*” statuito nella precedente sentenza e con integrale salvezza di quanto, invece, già quantificato nella stessa a specifico titolo risarcitorio (€ 214,96 oltre interessi e rivalutazione) ed a titolo di spese legali liquidate.

8. Sulle differenze retributive spettanti per l'inquadramento giuridico in qualifica VIII dall'1.7.1998 ed in posizione D3 a far tempo dal 4 maggio 1999, resta inoltre dovuta, per legge, a carico del Comune, la regolarizzazione contributiva ai fini pensionistici: la mancanza od il ritardo nella regolarizzazione, oltre a determinare gli effetti sanzionatori previsti nel sistema previdenziale di riferimento, espone il Comune - per l'ipotesi che la prescrizione precluda la regolarizzazione contributiva - alla responsabilità per danno pensionistico regolata dall'art. 2116, comma 2, cod. civ., essendo sin d'ora evidente che un montante contributivo

inferiore al dovuto comporterebbe una ingiusta decurtazione del futuro trattamento pensionistico.

9. Inoltre, l'inottemperanza del Comune a fronte della pronuncia del Tribunale è motivo di un ulteriore danno ingiusto ed ingiurioso per la lavoratrice, che non solo si vede negata, per le sue esigenze personali e familiari, una somma apprezzabile, maturata come giusta retribuzione dal lontano 1998 in poi, azionata sin dal 2005 e riconosciuta da una sentenza del 2011, venendo costretta a far nuovamente ricorso al Tribunale per ottenere quanto di giustizia, ma che, inoltre, agli occhi degli amministratori e dei colleghi, vede platealmente disatteso il pronunciamento del Tribunale, disconosciuto il proprio ruolo funzionale, negato il livello di professionalità e l'impegno costante.

10. La condotta dell'ente datore di lavoro ha determinato nella ricorrente un senso di frustrazione ed ha provocato una grave danno esistenziale, sia nelle relazioni di lavoro che nelle relazioni familiari, con un danno psicofisico, meritevole di ristoro ex art. 2087 cod.civ., quantificabile in misura non inferiore a 20.000,00 o in quello maggiore o minore che, anche a seguito dell'espletanda C.T.U. medico legale, verrà ritenuto di giustizia. Tale danno è ulteriormente aggravato dal fatto che il datore di lavoro è un ente pubblico.

Si chiede, pertanto, che l'On.le Giudicante voglia valutare la grave inadempienza del Comune resistente e quantificare, anche in via equitativa, l'ingiusto danno subito dalla ricorrente per l'illegittimo comportamento del datore di lavoro.


* * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, in virtù dell'intervenuta decisione del Tribunale adito ed in base agli altri documenti che si producono la sig.ra Siciliano Michela, "ut supra" rappresentata domiciliata e difesa, ricorre a codesto Ill.mo Tribunale affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così giudicare:

1. Sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n.467/11 emessa dal Tribunale di Enna nella causa n. 854/05 RGL, passata in giudicato, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Barrafranca, con sede in Barrafranca Piazza Regina Margherita (c.f. 80003210863, P.IVA 00429180862), a pagare in favore della ricorrente Siciliano Michela, la somma lorda di euro **70.261,17** oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dal 28.02.2014 e fino al soddisfo;
2. Dichiarare tenuto e condannare inoltre il Comune di Barrafranca al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti in corrispondenza al riconoscimento giudiziale dell'inquadramento nella VIII qualifica dal 1° luglio 1998 e nella posizione D3 dal 4 maggio 1999 e, in subordine, per il caso e per il periodo in cui la regolarizzazione risulti preclusa per intervenuta prescrizione dell'obbligo contributivo, dichiarare tenuto e condannare sin d'ora lo stesso Comune a risarcire il connesso danno



pensionistico nella corrispondente misura, come potrà risultare in corso di causa od in successivo apposito giudizio;

3. Dichiarare tenuto e condannare inoltre il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno esistenziale subito dalla sig.ra Siciliano a causa della condotta inadempiente ed irrispettosa posta in essere dal Comune resistente, quantificabile in misura non inferiore a 20.000,00 o in quello maggiore o minore che, anche a seguito dell'espletanda C.T.U. medico legale, verrà ritenuto di giustizia.
4. Far salve le somme determinate, riconosciute ad altro titolo dalla intervenuta sentenza n.467/11 dell'adito Tribunale.

In via istruttoria

Si chiede ammettersi C.T.U. al fine di quantificare le spettanze economiche tutte dovute alla sig.ra Siciliano Michela così come statuito nella sentenza n. 467/11 del Tribunale di Enna e secondo quanto previsto nei CCNL Enti locali, nonché, ove ritenuto opportuno, C.T.U. medico legale al fine di determinare il danno morale, psichico e/o esistenziale subito dalla ricorrente.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.

Si depositano in copia:

- 1) Sentenza del Tribunale di Enna n. 467 del 2011
- 2) Diffida di pagamento con ricevuta di ritorno del 20.05.2014
- 3) Lettera del Comune di Barrafranca Prot. 0007710 del 23.06.2014
- 4) Relazione tecnica dello studio Masucci
- 5) Copia buste paga

6) CCNL dal 1998 al 2009


Si dichiara che il valore della presente controversia in materia di lavoro ammonta ad euro 90.261,17 e che il contributo unificato è pari ad euro 379,50.

Agrigento-Enna, 19 dicembre 2014

Avv. Giuseppe M. Cannella



Avv. Paolo Gagliano



R G 1623/15

TRIBUNALE DI ENNA

L GIUDICE DEL LAVORO, Dott. S. Faicanielli

atto il ricorso che precede;

isti gli artt. 415 e ss. Cpc;

FISSA

udienza di discussione per il 6-5-15 ore 9.00 e seguenti, nei
ali del TRIBUNALE DI ENNA.

sione che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del
orrente, alla controparte entro giorni dieci da oggi, avvertendo il convenuto che ha
nere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.
na, 7-1-15

TRIBUNALE DI ENNA

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Enna

07-01-15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT. ALESSI

[Handwritten signature]

IL GIUDICE
[Circular stamp and handwritten signature]

16-01-15
[Handwritten signature]

[Faint stamp and handwritten signature]




COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

Cap. 94012 - Cod. Fisc. 80003210863 - P. IVA 00429180862 - Tel. 0934 496011 - E-mail: comunebarr@k2net.it

UFFICIO DEL PERSONALE Trattamento Economico del personale- Telegoverno



Al Sig. Sindaco
Ai componenti della Giunta Comunale
Sede

Oggetto: Ricorso presentato dalla dip. Siciliano M. per il pagamento di € 70.261,17 (sentenza n. 467/2011) e risarcimento per condotta inadempiente ed irrispettosa dell'Amministrazione per € 20.000,00.

Con la presente si comunica alle SS.LL. che con prot. gen. n.769 del 21/01/2015 è stato presentato ricorso dalla dip. Siciliano per il pagamento di € 70.261,17 (sentenza n. 467/2011) e risarcimento per condotta inadempiente ed irrispettosa dell'Amministrazione per € 20.000,00.


Con sentenza n. 467/2011 il Tribunale di Enna ha dichiarato il diritto alla Siciliano di essere inquadrata nella qualifica VIII dal 1/7/198 e nella qualifica D3 dal 4/5/1999 . Questo ufficio ha provveduto al calcolo delle differenze retributive e lo ha comunicato alla dipendente ed inserito il dovuto tra i debiti fuori bilancio.

La Siciliano con nota prot. gen n. 17705 del 24/12 2012 comunicava di avere conferito incarico ad un esperto di sua fiducia....." non condividendo la quantificazione all'uopo elaborata dall'Ente" e che si riservava" di comunicare tempestivamente la mia decisionenon appena avrò acquisito il parere del tecnico da me designato circa l'esatto ammontare del mio credito".

Con nota prot. gen. n. 6689 del 27/05/2014 a firma del legale P. Gagliano. incaricato dalla Siciliano. venivano richieste le differenze retributive di cui alla sentenza in oggetto per € 70.603,43 oltre spese ed interessi. L'ufficio scrivente dava riscontro con nota prot. gen. n. 7711 del 23/06/2014 evidenziando che il calcolo presentato era errato in quanto lo stesso . non solo era stato fatto facendo riferimento a categoria economica diversa da quella effettivamente riconosciuta dalla dipendente Siciliano. ma che diverse voci . indennità di comparto. vacanza contrattuale ecc. erano già state liquidate. Va precisato che il legale è stato invitato a visionare la documentazione e la copiosa corrispondenza ed è stato segnalato anche i recapiti telefonici. Sette mesi dopo viene presentato il ricorso per il pagamento di € 70.261,17 (lo stesso calcolo errato) e per giunta viene chiesto anche un risarcimento per condotta inadempiente ed irrispettosa dell'Amministrazione per € 20.000,00.

Per quanto sopra riportato e per le motivazioni espresse sarebbe auspicabile dare incarico legale per la difesa dell'Ente.

Barrafranca 24 . 02 .2015



COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____ nato a _____ il _____, del Foro di _____,
con studio a _____ in Via _____, – Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. in data, ha deliberato di resistere al ricorso, dinanzi al Tribunale di Enna – sez. Lavoro, sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n. 476/2011, promosso dalla Dott.ssa Michela Siciliano, nata a Barrafranca il 14/02/1952, ove risiede, in Viale Signore Ritrovato, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Massimo Cannella del foro di Milano e dall'Avvocato Paolo Gagliano del foro di Agrigento, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata a Enna, in Via Grimaldi, 8 presso lo Studio Legale dell'Avv. Gianpiero Cortese, giusta procura a margine del ricorso, e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;

- che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel ricorso, dinanzi al Tribunale di Enna – sez. Lavoro, sulla base delle pronunce di merito contenute nella sentenza n. 476/2011, promosso dalla Dott.ssa Michela Siciliano e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi

tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 3.500,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune

committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____